

Modifiche al Regolamento sull'Imposta di soggiorno

Testo vigente:	Proposta di modifica:
<p>(omissis)</p> <p>Art. 6 Dichiarazioni</p> <p>1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva trasmette alla S.E.PI. S.p.a. la dichiarazione annuale, riferita all'anno precedente, nella quale sono indicati, con dettaglio mensile, il numero dei soggiornanti, il numero dei pernottamenti e, rispetto a questi ultimi, il numero di quelli esenti, che hanno avuto luogo presso la propria struttura.</p> <p>2. La dichiarazione è effettuata esclusivamente mediante la modulistica allo scopo predisposta dalla S.E.PI. S.p.a. nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.</p> <p>Art. 7 Versamenti</p> <p>1. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta dal soggetto passivo ed al successivo versamento.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva indica l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno riportandolo, con separato dettaglio, nel documento fiscale relativo al prezzo del pernottamento, emesso in base alla vigente disciplina in materia di Imposta sul valore aggiunto.</p> <p>3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo</p>	<p>(omissis)</p> <p>Art. 5-bis Registrazione dei dati</p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva registra il numero dei soggiornanti e dei pernottamenti, anche se esenti, con rendicontazione mensile sul portale telematico a tal fine messo a disposizione dal Comune. L'accesso al portale avviene tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).</p> <p>2. I gestori sono tenuti alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardano i cinque anni precedenti a quello in corso.</p> <p>Art. 6 Dichiarazioni</p> <p>1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva trasmette alla S.E.PI. S.p.a. la dichiarazione annuale, riferita all'anno precedente, nella quale sono indicati, con dettaglio mensile, il numero dei soggiornanti, il numero dei pernottamenti e, rispetto a questi ultimi, il numero di quelli esenti, che hanno avuto luogo presso la propria struttura.</p> <p>2. La dichiarazione è trasmessa telematicamente attraverso il portale di cui all'art. 5-bis mediante una procedura di validazione/conferma dei dati registrati nel corso dell'anno precedente. In caso di impossibilità dell'inoltro telematico è ammessa la presentazione della dichiarazione, redatta sull'apposita modulistica, sottoscritta dal gestore della struttura ricettiva.</p> <p>Art. 7 Versamenti</p> <p>1. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta dal soggetto passivo ed al successivo versamento.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva indica l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno riportandolo, con separato dettaglio, nel documento fiscale relativo al prezzo del pernottamento, emesso in base alla vigente disciplina in materia di Imposta sul valore aggiunto.</p> <p>3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo</p>

<p>in ciascun mese, entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>4. Il versamento è effettuato a favore della S.E.PI. S.p.a. ed avviene esclusivamente mediante accredito su conto corrente bancario o postale alla stessa intestato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7-bis Comunicazioni del gestore della struttura ricettiva</p> <p>1. E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva di far pervenire a S.E.PI. S.p.a., entro le medesime scadenze di cui al precedente art. 7 ed in relazione agli stessi periodi di riferimento, i dati identificativi dei soggetti passivi che non hanno corrisposto l'imposta, in tutto o in parte.</p> <p>2. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal gestore della struttura ricettiva, deve indicare il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo di residenza di ciascun contribuente che non ha ottemperato all'obbligo di corrispondere l'imposta nonché l'importo dell'omesso pagamento dell'imposta e il periodo di soggiorno in relazione al quale l'imposta è dovuta.</p> <p>3. La comunicazione è effettuata esclusivamente mediante la modulistica allo scopo predisposta dalla S.E.PI. S.p.a. nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Attività di controllo</p> <p>1. La S.E.PI. S.p.a. effettua il controllo sull'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto passivo nonché sul rispetto degli obblighi a carico del gestore della struttura ricettiva; provvede altresì a sanzionare le violazioni rilevate.</p> <p>2. Gli avvisi di accertamento per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono notificati al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Sanzioni</p>	<p>in ciascun mese, entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>4. Il versamento è effettuato attraverso i canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della S.E.PI. S.p.a.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7-bis Comunicazioni del gestore della struttura ricettiva</p> <p>1. E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva di far pervenire a S.E.PI. S.p.a., entro le medesime scadenze di cui al precedente art. 7 ed in relazione agli stessi periodi di riferimento, i dati identificativi dei soggetti passivi che non hanno corrisposto l'imposta, in tutto o in parte.</p> <p>2. La comunicazione deve indicare il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo di residenza di ciascun contribuente che non ha ottemperato all'obbligo di corrispondere l'imposta nonché l'importo dell'omesso pagamento dell'imposta e il periodo di soggiorno in relazione al quale l'imposta è dovuta.</p> <p>3. La comunicazione è effettuata con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Attività di controllo</p> <p>1. La S.E.PI. S.p.a. effettua il controllo sull'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto passivo nonché sul rispetto degli obblighi a carico del gestore della struttura ricettiva; provvede altresì a sanzionare le violazioni rilevate.</p> <p>2. Gli avvisi di accertamento per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono notificati al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.</p> <p>3. L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive trasmette alla S.E.PI. S.p.a., con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei subingresso e delle cessazioni intervenute nel trimestre.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9</p>
---	---

<p>1. Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.</p> <p>3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 6, 7, commi 2 e 3, e 7-bis comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto previsto dai commi che seguono; al procedimento di irrogazione si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.</p> <p>4. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>5. Per l'omessa, incompleta o infedele indicazione dell'imposta di soggiorno nel documento fiscale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>6. Per l'omesso o il ritardato versamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva rispetto a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità in capo al gestore ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>7. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione della comunicazione prevista dall'art. 7-bis del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>8. Per l'omessa o non conforme esposizione della cartellonistica informativa prevista dall'art. 7-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p style="text-align: center;">Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.</p> <p>3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 5-bis, 6, 7, commi 2 e 3, 7-bis e 7-ter comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto previsto dai commi che seguono; al procedimento di irrogazione si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.</p> <p>3-bis. Per l'omissione o infedeltà nella registrazione mensile dei dati, di cui all'art. 5-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>4. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>5. Per l'omessa, incompleta o infedele indicazione dell'imposta di soggiorno nel documento fiscale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>6. Per l'omesso o il ritardato versamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva rispetto a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità in capo al gestore ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>7. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione della comunicazione prevista dall'art. 7-bis del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p>8. Per l'omessa o non conforme esposizione della cartellonistica informativa prevista dall'art. 7-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 11-bis</p>
---	--

<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Norme finali e transitorie</p> <p>1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7, i versamenti hanno luogo entro i termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 marzo al 31 maggio 2012, entro il 18 giugno 2012; - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2012, entro il 17 settembre 2012; - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 settembre al 30 novembre 2012, entro il 17 dicembre 2012. <p>2. L'art. 7-bis del presente Regolamento si applica dal 1 gennaio 2013.</p> <p>3. L'art. 7-ter del presente Regolamento si applica dal 1 luglio 2013.</p> <p>4. Le sanzioni amministrative previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 si applicano per le violazioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 marzo 2012, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente art. 14.</p>	<p style="text-align: center;">Funzionario responsabile dell'imposta</p> <p>1. La S.E.PI. S.p.a. designa, fra il proprio personale, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta di soggiorno, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie. L'atto di designazione del funzionario responsabile dell'imposta è immediatamente trasmesso al Comune.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Norme finali e transitorie</p> <p>1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7, i versamenti hanno luogo entro i termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 marzo al 31 maggio 2012, entro il 18 giugno 2012; - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2012, entro il 17 settembre 2012; - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 settembre al 30 novembre 2012, entro il 17 dicembre 2012. <p>2. L'art. 7-bis del presente Regolamento si applica dal 1 gennaio 2013.</p> <p>3. L'art. 7-ter del presente Regolamento si applica dal 1 luglio 2013.</p> <p>4. Le sanzioni amministrative previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 si applicano per le violazioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.</p> <p>5. La registrazione dei dati di cui all'art. 5-bis, relativi al periodo d'imposta dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2017.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 marzo 2012, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente art. 14.</p> <p>3. Le disposizioni dell'art. 5-bis si applicano dal 1 luglio 2017.</p>
--	---